

- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Art. 32. *Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni*

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali

proprietary degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Art. 33. *Compiti del servizio di prevenzione e protezione*

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

Art3)

Nello specifico, il professionista si impegna ad eseguire:

1. Sopralluoghi per l'identificazione e valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, dei dispositivi di protezione individuali, nonché della salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione di vari comuni.
2. Stesura dell'Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (DVR) in conformità al D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. ;
3. Partecipazione alle riunioni inerenti la tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro - *Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi* Art – 35 D.Lgs. n. 81/2008. A tal proposito si provvederà anche alla stesura dei relativi verbali da tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza e Controllo.
4. Proposta dei programmi di informazione e formazione ai dipendenti.
5. Informazione e formazione al personale sui rischi *generali* e *specifici* esistenti nell'ambiente di lavoro All'uopo saranno organizzati incontri specifici e per migliorare l'apprendimento si farà ricorso all'utilizzo di opuscoli personalizzati, questionari, test di verifica finale. Inoltre sarà cura dell'Rspp redigere gli appositi verbali di avvenuta informazione e formazione, contenenti anche le firme di presenza dei partecipanti (a prova dell'avvenuta formazione ed informazione), da tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza e Controllo.
6. Controllo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) forniti ai dipendenti con predisposizione e compilazione di apposita modulistica di consegna dei D.P.I. medesimi.
7. Controllo dei mezzi di protezione collettivi (dispositivi antincendio attivi e passivi, cartellonistica, ecc.).
8. Visite congiunte con il Medico Competente degli ambienti di lavoro per l'individuazione dei rischi, come previsto dalla vigente normativa in materia.
9. Consulenza per il contenuto della cassetta di pronto soccorso (Decreto 15 luglio 2003, n.388 – *Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale*).
10. Ottemperamento dell'obbligo, previsto dall'art. 26 del D.lgd. 81/08, che richiede al Datore di Lavoro *Committente* di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le varie *imprese appaltatrici* e la predisposizione della NOTA INFORMATIVA RIVOLTA AI SOGGETTI ESTERNI (DUVRI) sui rischi per la salute e la sicurezza, elemento che rappresenta una delle principali novità introdotte dal Testo Unico sulla sicurezza.
11. Effettuazione di almeno n. 2 visite mensili, presso la Sede Comunale, per le problematiche connesse alla figure di R.S.P.P. , restando impegnato ad intervenire qualora si verifichino incidenti, emergenze o visite da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo (Asl, Vigili del Fuoco, Ispettorato del lavoro, ecc...) e comunque ogni qualvolta si apportino modifiche alle attività lavorative.

Art4) Durata

La durata della presente convenzione è biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art5)

Il Comune si impegna a liquidare al professionista il compenso pattuito, come stabilito nella determina di incarico.

Art. 6) Obbligo di riservatezza e risultati

L'incaricato si impegna a mantenere la segretezza su quanto venuto a conoscenza nello svolgimento della attività in

oggetto. Il Comune rimarrà proprietario dei risultati dell'attività svolta.

Art.7 Recesso

Le parti concordano che è facoltà del Comune recedere anticipatamente dalla convenzione corrispondendo all'incaricato il compenso per l'opera svolta.

Art.8 Coperture assicurative

L'incaricato è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi quelli derivanti da errori e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi. Di conseguenza è onere dell'incaricato, da ritenersi compensato nel corrispettivo, l'accensione presso compagnie autorizzate ai sensi di legge delle relative polizze. Le polizze, accese prima della firma del presente atto, dovranno coprire l'intero periodo dell'incarico e risultare in regola con il pagamento del relativo premio.

ART. 9 – Domicilio dell'Appaltatore

Per effetto della presente convenzione le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio presso la sede comunale, Piazza Spensieri, Ferrazzano. Trattandosi di prestazione soggetta ad IVA, la presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, punto 2 del DPR 131/1986

ART.10 – Divieto di cessione dell'incarico

L'incarico non può essere ceduto, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

ART. 11 – Modifiche o integrazioni alla convenzione

Qualunque integrazione o modifica della presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

ART.12 Spese contrattuali

Tutte le spese della presente convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, ad eccezione dell'IVA che è a carico del Comune sono a totale carico della controparte.

Art.13-Clausola di rinvio

Si intendono qui espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative vigenti in materia e le disposizioni del Codice Civile .

ART. 14- Trattamento dei dati personali

Il Comune, ex art. 13, D.Lgs n. 196/2003 informa l'incaricato che tratterà i dati qui contenuti esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'incaricato

Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI FERRAZZANO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

P.zza Spensieri 19, 86010

T. 0874 438926 - F. 0874 412722

E. comune.ferrazzanocb@legalmail.it

P.I. 00170690705



Entroterra
Italiano
d'Eccellenza

156/12/2015

UFFICIO TECNICO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI (D.LGS. 81/2008).

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 del mese di agosto in Ferrazzano, presso la sede municipale

TRA

- l'ing. Nicola Cefaratti, in qualità di Responsabile dell'ufficio tecnico, domiciliato per la carica presso il Comune, il quale interviene, in rappresentanza e per conto del Comune di Ferrazzano, che nel contesto dell'atto verrà chiamato Comune, in esecuzione degli atti appresso indicati, in forza del provvedimento sindacale di nomina a dirigente dell'ufficio tecnico comunale

E

Ing. CARLO CASTAGNOLI, nato a CAMPOBASSO CB il 21/04/1974, codice fiscale CSTCRL74D21B519U, domiciliato in Campobasso in via Cesare Gazzani n. 22

PREMESSO

- che ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 81/08, tra gli obblighi del datore di lavoro, vi è quello di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che a tale scopo è necessario designare il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP – interno o esterno all'azienda;
- che ai sensi dell'art.18 comma p è necessario redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) e i piani di gestione dell'emergenza (PGE);
- che il Comune ha provveduto in merito, affidando apposito incarico professionale all'Ing. Carlo Castagnoli, giusta determina n. 69 del 17 luglio 2015 ;
- che l'incarico deve essere formalizzato mediante apposita convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art1)

Il Comune di Ferrazzano, affida all'Ing. Carlo Castagnoli, che accetta, l'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP – ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ;

Art2)

Il professionista, in qualità di RSPP, si impegna a svolgere tutti i compiti previsti dall'art. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 81/08

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;